

Pubblicato il 02/07/2021

N. 01059/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01630/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma n. 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis;

per la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata in data 28.2.2020;

per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere in ordine al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda nel caso di persistente inerzia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021 il dott. Roberto Michele Palmieri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

- vista l'istanza di liquidazione dei compensi professionali depositata dall'avv. Centonze in data 7.5.2021;
- tenuto conto della non particolare complessità della controversia, reputa il Collegio, in applicazione delle tabelle allegate al citato d.m. n. 55/14, di quantificare l'onorario medio in € 5.400, e di ridurlo del 50%, e così per un totale di € 2.700, oltre accessori come per legge;
- rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/02, *"gli importi spettanti al difensore ... sono ridotti della metà"*, il suddetto importo di € 2.700 va diviso per due, e così per un totale dovuto di € 1.350, oltre accessori come per legge;
- ritenuto di porre l'obbligo di pagamento di tale somma a carico dell'Erario;

P.Q.M.

liquida in favore dell'avv. Salvatore Centonze, per l'attività defensionale da lui svolta nel giudizio in esame in favore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, la somma di 1.350, oltre accessori come per legge, ponendo il pagamento di detta somma a carico dell'Erario.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO